



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Articolo 1

Oggetto

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Maremma e del Tirreno (di seguito Camera di Commercio) può concedere il patrocinio a iniziative di varia natura ritenute rilevanti, anche indirettamente, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge.
2. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio per la concessione del proprio patrocinio.

Articolo 2

Valore del patrocinio

1. Con la concessione del patrocinio la Camera di Commercio aderisce idealmente all'iniziativa, approvandola e riconoscendole meritorie finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.
2. Per "iniziativa" si intende un'attività organizzata da terzi quale, ad esempio: un evento, un convegno, una mostra, un'opera a stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa o alla durata dell'opera.
4. Il patrocinio può essere concesso solo ad iniziative non aventi scopo di lucro o per le quali non sia richiesto il versamento di una quota iscrizione/partecipazione e in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi).
5. Le iniziative oggetto del patrocinio devono – di massima – svolgersi nel territorio di competenza, ma possono svolgersi anche al di fuori qualora le stesse coinvolgano interessi del proprio territorio.



6. La Camera di Commercio concede il proprio patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici.

7. Il Presidente dispone la concessione del patrocinio camerale e ne dà opportuna comunicazione alla Giunta nella prima riunione utile.

8. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Articolo 3

Caratteristiche dei soggetti organizzatori o promotori

1. Il patrocinio camerale può essere concesso a iniziative non lucrative promosse e organizzate da Enti pubblici, aziende speciali di Enti pubblici, aziende municipalizzate, società a prevalente capitale pubblico o partecipate dalla Camera di Commercio, associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, consorzi e società consortili, società cooperative a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c.

2. Per le iniziative promosse e organizzate da persone fisiche o imprese di qualsiasi forma giuridica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di concedere il patrocinio esclusivamente quando rivestano carattere di particolare rilevanza o laddove siano previste importanti ricadute positive sull'economia provinciale.

Articolo 4

Criteri per la concessione del patrocinio

1. Ai fini della valutazione delle iniziative a cui viene concesso il patrocinio la Camera di Commercio tiene conto dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera di Commercio, valutata con riferimento ai suoi ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale e, in particolare, per il sistema delle imprese del territorio di competenza;
- carattere pubblico dell'iniziativa, cioè apertura al pubblico e accessibilità alla generalità dei cittadini;



- nel caso di convegni, dibattiti e simili, garanzia della pluralità degli interventi e del confronto tra le diverse opinioni su temi discussi;
- compatibilità dell'evento con l'immagine della Camera di Commercio, valutata anche con riguardo alla campagna di comunicazione prevista.

Articolo 5

Concessione di patrocinio in casi eccezionali

1. Il Presidente può concedere il patrocinio camerale in deroga ai criteri stabiliti al precedenti articoli 2 e 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza e comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine della Camera di Commercio, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

Articolo 6

Limiti all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. La Camera di Commercio non concede patrocini:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5.
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Camera di Commercio.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. La Camera di Commercio può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo.

Di tali valutazioni sarà tenuto conto in caso di ulteriore richiesta da parte dello stesso soggetto.

Articolo 7

Procedura per la concessione del patrocinio



1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio della Camera di Commercio presentano un'istanza con almeno 30 (trenta giorni) di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- titolo e finalità dell'iniziativa;
- luogo e periodo di svolgimento dell'iniziativa, o nel caso di attività editoriali, data di presumibile pubblicazione;
- relazione illustrativa di massima dell'iniziativa contenente anche l'elenco dei soggetti pubblici e privati che si intende coinvolgere;
- i principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione;
- in caso di seminari o convegni l'elenco dei relatori e la lista degli invitati.

3. La Camera di Commercio, valutata la documentazione pervenuta, deciderà insindacabilmente in merito alla concessione. Dell'esito della decisione in merito alla concessione o meno del patrocinio verrà data idonea comunicazione al richiedente.

Articolo 8

Requisiti e condizioni per l'uso del patrocinio da parte di soggetti esterni e utilizzo del logo camerale

1. L'utilizzazione da parte di soggetti esterni, su documenti e materiali di qualsiasi tipo, di formule quali "con il patrocinio della Camera di Commercio" o simili è possibile solo a seguito della concessione del patrocinio da parte della Camera di Commercio, nel rispetto delle procedure indicate in questo regolamento.

2. La concessione del patrocinio deve essere resa nota attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa mediante la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio" e l'apposizione del logo camerale.

3. Tali condizioni si applicano anche quando il soggetto che chiede il patrocinio della Camera per un'iniziativa sia un ente, istituzione o società al quale la Camera contribuisce in via continuativa o che sia partecipato dalla Camera. Esclusivamente con tali soggetti la Camera può concordare la definizione di procedure semplificate per la concessione del patrocinio in connessione ad iniziative periodiche o continuative.



4. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata (depliant, brochures, volantini, riviste, manifesti, ecc.) il logo della Camera recante la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio".
5. Il logo deve essere riportato sul materiale informativo in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto gli stemmi di altri Enti pubblici patrocinatori.
6. Il logo camerale deve essere riprodotto senza alterazioni sul materiale previsto dalla campagna di comunicazione. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale informativo, le bozze devono essere inviate per l'approvazione all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne.

Articolo 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, la Camera di Commercio può valutare distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento camerale per la concessione di contributi a terzi.

Articolo 10

Controlli

1. La Camera di Commercio esegue controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio.
2. Può, in ogni caso, ritirare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento risultino negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera di Commercio stessa.
3. In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto sopra, la Camera di Commercio si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.



4. Nei casi di utilizzo abusivo dell'emblema camerale o di riferimento a patrocinii che non siano stati formalmente concessi, la Camera di Commercio provvede a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo dell'emblema camerale.

5. Nei casi più gravi, la Camera di Commercio si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 11

Comunicazioni

Le domande di concessione di patrocinio devono essere inviate all'attenzione del Presidente della Camera di Commercio, e devono contenere come oggetto: domanda di patrocinio. Le stesse dovranno pervenire, debitamente firmate, tramite:

- fax: 0586/886689;
- e-mail: segreteria.generale@lg.camcom.it;
- posta certificata: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
- posta ordinaria: Piazza del Municipio, n. 48, 57123 Livorno;
- posta ordinaria: Via F.lli Cairoli, n. 10, 58100 Grosseto.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo on-line della Camera di Commercio, salvo diversa indicazione nella delibera di Consiglio.